

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 5 maggio – 14 luglio 2011, n. 27706

*(Presidente Calabrese – Relatore Amato)*

Motivi della decisione

R.G. ricorre personalmente avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il giudice di pace di Bibbiena l'ha condannata alla pena della multa, per il reato di cui all'art. 689 c.p. (somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente).

La ricorrente lamenta violazione di legge: trattandosi il reato proprio, ella non può rispondere penalmente, non essendo titolare della licenza; quanto alla pena, andava se mai applicata l'ammenda.

La censura è priva di fondamento.

Nella previsione normativa dell'art. 689 c.p., infatti, non rientra solo il titolare della licenza di esercizio di osteria od altro pubblico spaccio, ma anche chi gestisce per lui, legittimamente o abusivamente.

Lo stesso dipendente può essere chiamato a rispondere dell'illecito, in concorso col titolare della licenza ovvero, se abbia agito di sua esclusiva iniziativa, come rappresentante di fatto dell'esercente, acquistando la qualità di costui.

Nella specie l'imputata ha provveduto alla somministrazione, previo accordo col coniuge, titolare della licenza o comunque come rappresentante dello stesso.

Si impone il rigetto del ricorso.

P.T.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.